

La ratio del divieto di produrre la corrispondenza, “riservata” o contenente proposte transattive, scambiata con il collega - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 23 aprile 2019

La ratio del divieto di produrre la corrispondenza, “riservata” o contenente proposte transattive, scambiata con il collega

La norma deontologica di cui all’art. 48 ncdf (già 28 cdf) è stata dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi potessero dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o consapevolezze di torti ovvero proposte transattive. Ciò al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione che per contro sono alla base dell’attività legale. Di tal ch  il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilit  e lealt  nei rapporti interprofessionali, quali che siano gli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilit  del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente; mentre, il secondo, deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilit  e lealt  che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato. La norma, peraltro, non   posta ad esclusiva tutela del legale emittente, ma anche all’attuazione della sostanziale difesa dei clienti che, attraverso la leale coltivazione di ipotesi transattive, possono realizzare una rapida e serena composizione della controversia.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 23 aprile 2019